

# CITTÀ DI SAN SEVERO

# PROVINCIA DI FOGGIA

**COPIA** 

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 61 del registro in data 29 luglio 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore **09,30** - nella sala delle adunanze consiliari - previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA CONVOCAZIONE, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

		1		1			1
		P	Α			P	A
1	Miglio Francesco	X		17	De Vita Grazia		X
2	Spada Alessandra		X	18	Caposiena Rosa Carolina		X
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi		X	20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele		X
6	Bubba Antonio Giuseppe	X		22	Priore Matteo		X
7	Inglese Libera Ondina	X		23	Florio Fabiola		X
8	Carafa Antonio Domenico		X	24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco		X	25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo	X					
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico		X				
14	Florio Giovanni		X				
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 12 (dodici) oltre il Sindaco. Assenti n. 12 (dodici).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

# Dato atto che:

- il Presidente introduce l'accapo in oggetto;
- l'Assessore Romano Maria Addolorata relaziona sull'accapo;
- durante la relazione dell'Assessore entrano i Consiglieri Spada Alessandra e Marino Pierluigi e, pertanto, risultano presenti n. 14 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 10 (Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, Florio Fabiola, Pennacchio Rocco Enrico, Florio Giovanni, De Vita Grazia, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);
- durante i lavori entra il Consigliere Pennacchio Rocco Enrico;
- intervengono:
  - il Consigliere Colangelo Lidya;
  - il Consigliere Inglese Libera Ondina;
  - il Consigliere Marino Pierluigi;
  - il Consigliere Bubba Antonio Giuseppe;
  - il Consigliere Di Sabato Gianfranco;
  - il Consigliere Santarelli Michele;
- il Presidente, durante l'intervento del Consigliere Santarelli Michele, dovendosi allontanare temporaneamente, invita il vice Presidente Pennacchio Rocco Enrico ad assumere la presidenza della seduta;
- il Presidente rientra, riassume la presidenza ed autorizza l'intervento dell'Assessore Romano Maria Addolorata;
- intervengono:
  - l'Assessore Romano Maria Addolorata per alcuni chiarimenti;
  - il Dirigente Ing. di Lullo Benedetto Egidio, per chiarimenti di carattere tecnico;
  - Il Consigliere Spada Alessandra;
  - il Consigliere de Lilla Michele;
- intervengono per dichiarazione di voto:
  - il Consigliere del Sordo Michele Aldo il quale dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo;
  - il Consigliere Marino Pierluigi il quale dichiara il proprio voto contrario;
  - il Consigliere Bubba Antonio Giuseppe il quale dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo;
  - il Consigliere Di sabato Gianfranco il quale dichiara il proprio voto contrario;
  - il Consigliere Spada Alessandra la quale dichiara il proprio voto contrario;
- durante i lavori il Consigliere Pennacchio Rocco Enrico abbandona l'aula consiliare e, pertanto alla votazione, risultano presenti n. 14 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 10 (Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, Florio Fabiola, Pennacchio Rocco Enrico, Florio Giovanni, De Vita Grazia, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

# IL CONSIGLIO COMUNALE

# Premesso che:

- la cura e il rispetto dell'Ambiente e dell'igiene urbana sono principi fondanti del vivere civile e del benessere collettivo;
- l'amministrazione comunale, nell'ambito del servizio di igiene urbana, intende perseguire l'obiettivo di favorire il raggiungimento di più alte percentuali di raccolta differenziata, con riduzione dei rifiuti alla fonte e riutilizzo secondo le indicazioni

contenute nelle norme nazionali, regionali e secondo la pianificazione provinciale e regionale;

- il vigente regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 26.07.2005, risulta non più attuale e necessita di un aggiornamento anche al fine di adeguarlo alla copiosa normativa, europea e nazionale, intervenuta in materia ed, in particolare, al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- nello specifico, si rende necessario disciplinare i servizi connessi alla gestione dei rifiuti
  in tutte le varie fasi di filiera, quali conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto,
  recupero e smaltimento, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
  economicità, apportando altresì modifiche alle sanzioni precedentemente previste in
  caso di violazione delle disposizioni regolamentari;

#### **Considerato che:**

per il raggiungimento dei sopra citati obiettivi, si ritiene necessaria l'adozione di un nuovo regolamento comunale di Igiene urbana maggiormente conforme alla normativa vigente in materia ambientale;

# Richiamato:

l'art. 7 del D.Lgs 267/00 il quale stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".

#### Rilevato che:

ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 la competenza in materia di Regolamenti spetta al Consiglio comunale, ad eccezione di quelli di cui all'art. 48 comma 3 del medesimo Decreto;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/00;

# Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Spada Alessandra, Marino Pierluigi, Di Sabato Gianfranco e Colangelo Lidya) espressi, per appello nominale, dai n. 14 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e assenti n. 10 (Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, Florio Fabiola, Pennacchio Rocco Enrico, Florio Giovanni, De Vita Grazia, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);

# **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

- 2. Di approvare il nuovo Regolamento di Igiene urbana e il nuovo calendario dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani contenuto nel medesimo Regolamento allegato al presente atto.
- 3. Di dare atto che il nuovo regolamento di igiene urbana e il nuovo calendario dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani contenuto nel predetto Regolamento entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della delibera consiliare di approvazione, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, e saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente Comunale per garantirne la massima diffusione.
- 4. Di stabilire l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

# Successivamente

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ritenuta** la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto; **Visto** l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano;

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

# PARERI AREA VI

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente della VI Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile f.to Ing. Benedetto E. di Lullo

# AREA I

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Drigente della I Area f.to Ing. Francesco Rizzitelli

Dopo la votazione della immediata eseguibilità il Consigliere Stornelli Antonio chiede una breve sospensione dei lavori;

Il Presidente pone in votazione la sospensione dei lavori che, con astenuti n. 3 (Marino Pierluigi, Di Sabato Gianfranco e Colangelo Lidya), viene approvata **con voti** favorevoli n. 11 e contrari n. 1 (Spada Alessandra) espressi, per alzata di mano, dai n. 14 Consiglieri presenti oltre il Sindaco e assenti n. 10 (Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, Florio Fabiola,

Pennacchio Rocco Enrico, Florio Giovanni, De Vita Grazia, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);

Alle ore 14,16 si interrompono i lavori;

Alle ore 14,30 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello e con n. 14 Consiglieri oltre il Sindaco presenti ed assenti n. 10 (Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, Florio Fabiola, Pennacchio Rocco Enrico, Florio Giovanni, De Vita Grazia, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo) i lavori riprendono.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

IL PRESIDENTE DEL C.C. f.to sig. Ciro Cataneo

1.to dott.ssa Paola Alessanara Fe	errucci 1.10 sig. Ciro Cataneo
ATTESTAZIO	NE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
La presente deliberazione	
	<b>022</b> , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
☐ è esecutiva il D.Lgs.18.08.2000, n.267;	, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del
San Severo, <b>04.08.2022</b>	
	IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci
N del registro delle	
PUBBLIC	CAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberaz consecutivi a decorrere dal <b>04.08.</b>	zione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni .2022
San Severo, <b>04.08.2022</b>	IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci
E' copia conforme al suo original	le, per uso amministrativo.
San Severo, <b>04.08.2022</b>	IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci



Regolamento di Igiene Urbana

del

COMUNE DI SAN SEVERO

# Sommario

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1. PREMESSA	5
Art. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
Art. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
Art. 4. EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	7
Art. 5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	7
Art. 6. DEFINIZIONI	7
Art. 7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
Art. 8. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	13
Art. 9. ESCLUSIONI	13
Art. 10 COMPETENZE DEL COMUNE	13
Art. 11. CARTA DEI SERVIZI	15
Art. 12. NORME GENERALI PER L'UTENZA	15
TITOLO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15
Art. 13. RIDUZIONE	15
Art. 14. RIUTILIZZO	15
Art. 15. RECUPERO E SMALTIMENTO	15
Art. 16. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	15
Art. 17. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	16
Art. 18. CONFERIMENTI	16
TITOLO 3. RACCOLTA DIFFERENZIATA	17
Art. 19. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	17
Art. 20. AMBITO DISCIPLINATO	18
Utenze DOMESTICHE	19
Utenze non DOMESTICHE:	19
Uffici: Errore. Il segnalibro non	è definito.
Attività artigianali e industriali:	20
Art. 21. SISTEMA DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	20
Art. 22. I CONTENITORI	21
Art. 23. OPERAZIONI DI RACCOLTA	23
Art. 24. TRASPORTO	23
Art. 25. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	24
Art. 26. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	25
Art. 27. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE	25
Art. 28. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	26
Art. 29. RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA E LATTINE	26
Art . 30. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	27
Art. 31. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA	27
Art. 32. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE	28

Art. 33. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI	29
Art. 34. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE	29
Art.35. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	30
Art. 36. RIFIUTI INGOMBRANTI	
Art. 37. RIFIUTI INERTI	31
Art. 38. RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	31
Art. 39. ATTVITÀ NON CONTINUATIVE	31
Art. 40. PESATA DEI RIFIUTI URBANI	32
Art. 41. TIPOLOGIA RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI	32
Art. 42. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI E ASSIMILATI	32
TITOLO 4. ALTRI SERVIZI ACCESSORI	.33
Art. 43. DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI	33
Art. 44. ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI	34
Art. 45. SPAZZAMENTO STRADALE	35
Art. 46. LAVAGGIO STRADE	35
Art. 47. DISERBO STRADALE	35
Art. 48. CESTINI STRADALI	36
Art. 49. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	36
Art . 50. PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	37
Art. 51. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	38
Art. 52. DEIEZIONI ANIMALI	39
Art. 53. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	39
Art. 54. AREE DI SOSTA TEMPORANEA	39
TITOLO 5.OBBLIGHIE DIVIETI	. 40
Art. 55. DIVIETI	40
Art. 56. OBBLIGHI DEI PRODUTIORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	41
Art. 57. OBBLIGHI DEI PRODUTIORI DI RIFIUTI SPECIALI	41
Art. 58. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	42
Art. 59. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	42
Art. 60. PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI E DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI ALLE POSTAZIONI RACCOLTA STRADALI	
Art.61. RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE	43
TITOLO 6. NORME FINALI	.44
Art. 62. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	44
Art. 63. CONTROLLI	44
Art . 64. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	45
Art. 65. SANZIONI	45
Art. 66. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	47
Art. 67. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	47
Art. 68. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	47

TITOLO 7 - ALLEGATO A. REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFI URBANI	UTI
Sez. 1 CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'ASSIMILAZIONE	
Sez. II CRITERI QUALITATIVI	49
Sez. III CRITERI QUANTITATIVI GENERALI	50
NORME FINALI	51

#### TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. PREMESSA

- 1. L'oggetto del presente Regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell' 198,comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.
- 3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e secondo la pianificazione provinciale e regionale.
- 4. Il presente regolamento comunale ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

#### Art. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero deglistessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione, provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

#### Art. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo. In particolare:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e

la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanita rie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali;
- f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il regolamento disciplina il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci, al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

- 2. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criterigenerali: limitare la produzione dei rifiuti;
  - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia:
  - evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia invia diretta sia indiretta;
  - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
  - evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
  - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.
- 3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
  - a. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
  - b. della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
  - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - d. dei sistemi di recupero;
  - e. dei sistemi di smaltimento finale;
  - f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
  - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;

- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k. delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI

# Art. 4. EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

- 1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
- 2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

# Art. 5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali.

#### Art. 6. DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
  - A. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - B. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
  - C. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
  - D. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali oli vegetali ed animali residua della cottura di alimenti.
  - E. PRODUTTORE: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
  - F. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
  - G. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde;

- H. FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- I. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- J. RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- K. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- L. BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- M. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- N. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMAR IO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- O. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppa mento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilita re il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- P. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- Q. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- R. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- S. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- T. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI.

- U. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
- V. RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppa mento dei rifiuti per il loro trasporto.
- W. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
- X. SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- V. RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.
   n. 152/2006;
- Z. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo.
- AA. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- BB. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti.
- CC. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
- DD. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
- EE. DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
- FF. STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- GG. DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
  - 1. I Rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità

alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 30 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 30 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- HH. SOTTOPRODOTTO: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 1 84- bis, comma 2;
- II. MATERIA PRIMA: sostanza o materia dichiarata End Of Waste ai sensi dell'art. 184- ter del D.lgs. n. 152/2006
- JJ. COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 1 5359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- KK. COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- LL. COMPOST DI QUALITÀ: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. n.75/2010.
- MM. EMISSIONI: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006.
- NN. SCARICHI IDRICI: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs . n. 152/2006.
- OO. INQUINAMENTO ATMOSFERI CO: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006.

- PP. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazza mento delle strade;
- QQ. CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato
- RR. dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
- SS. unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ss.mm.ii.;
- TT. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
- UU. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- VV. RACCOLTA "DOMICILIARE" (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- WW. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore.

#### Art. 7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2 Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all' art. 1 84 comma 2 del D.Lgs. n. 1 52/2006 e ss.mm.ii., come di seguito precisato:
  - rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'Art.1 84, comma 2 lettera a, del D.Lgs. n. 1 52/2006);
  - rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1
     98, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 1
     52/2006, per quantità e qualità;
  - i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale;
  - rifiuti di qualunque natura o provenienza. giacenti sulle strade ed aree pubbli che o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
  - rifiuti cimiteriali (di cui art.1 84, comma 2, del D.Lgs. n. 1 52/2006);
  - rifiuti sanitari sono assimilati agli urbani solo se conformi alle caratteristiche di cui al

# D.P.R. 254/2003, i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- o vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) la spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (se non considerati rifiuti pericolosi).
- 3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:
  - rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
  - rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - rifiuti derivanti da attività commerciali;
  - rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
  - macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - combustibile derivato da rifiuti.
- 4 Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G,H ed I della medesima parte IV del D.Lgs. n. 1 52/2006.

Ai sensi dell'art. 1 88 del D.Lgs n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.

#### Art.8. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Per i criteri di assimilabilità attenersi all'allegato A del presente regolamento.

#### Art. 9. ESCLUSIONI

- 1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
  - a) i rifiuti radioattivi;
  - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - d) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
  - e) imateriali esplosivi in disuso;
  - f) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
  - g) le attività di recupero di cui all'allegato C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti.

# Art. 10 COMPETENZE DEL COMUNE

- 1. Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:
- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del E. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
- la definizione delle modalità di conferimento porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
- l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.

- 2. Il Comune, avvalendosi eventualmente del gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:
- lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'Art. 59 del presente regolamento;
- l'analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
  - Controllo del corretto svolgimento delle azioni di a) conferimento dei rifiuti da parte del privato raccolta b) smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.
  - Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
  - il Comune di San Severo è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.
  - Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 comma 10 del D. Lgs. n. 1 52/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M.25.10.1999, n.471 e ss.mm.ii.
  - Emissione di ordinanza del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art .1 92 del D. Lgs. n. 1 52/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
  - L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 1 52/2006;
- 4. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:
- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera

impiegati per la raccolta; stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;

- sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

# Art. 11. CARTA DEI SERVIZI

- 1. Il Comune può istituire la "carta dei servizi" quale strumento per la definizione e per il monitoraggio degli standard qualitativi del servizio pubblico previa individuazione degli indici di efficienza ed efficacia sulle modalità di erogazione di servizio a valere quali obiettivi da raggiungere nell'ambito del contratto di servizio con l'affidatario dei servizi.
- 2. La carta dei servizi dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento. Alla sua approvazione provvede la Giunta Comunale all'uopo formalmente delegata nel rispetto dei principi espressi dal presente regolamento.

# Art. 12. NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

#### TITOLO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### Art. 13. RIDUZIONE

- 1. Il Comune di San Severo incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte ed in particolare la realizzazione di un Centro per la riparazione ed il riuso da realizzarsi preferibilmente in prossimità del Centro di raccolta comunale.
- 2. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
- 3. L'Amministrazione comunale individua meccanismi di premialità o sconti per promuovere comportamenti virtuosi come, ad esempio, per la pratica del compostaggio domestico.

# Art. 14. RIUTILIZZO

1. Il Comune di San Severo promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

#### Art. 15. RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Il Comune di San Severo attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini. L'Amministrazione, inoltre, individua e attua, attraverso specifici provvedimenti deliberativi, procedure e regolamenti volti a incentivare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia, anche ricorrendo, eventualmente, all'erogazione di premi, incentivi o sgravi nei confronti delle utenze che dimostrino di contribuire assiduamente e in misura significativa alla separazione alla fonte delle frazioni valorizzabili per la reimmissione nei cicli di produzione e consumo.

# Art. 16. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

- 1. Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n 507/1993, è garantito in tutto il territorio del Comune di San Severo.
- 2. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in sede di definizione del contratto di appalto.
- 3. Il gestore del servizio, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per cittadini, predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.

#### Art. 17. CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

- 2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.
- 3. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
- 4. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.
- 5. Il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione periodica e costante ai cittadini della modalità del servizio adottata, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.
- 6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Piano industriale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

#### Art. 18. CONFERIMENTI

- 1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
- 2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- 3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiut i ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare porta a porta" i contenitori devono essere ricoverati all'interno delle pertinenze abitative. A tal fine, l'Amministrazione può predispone apposite ordinanze nei confronti delle utenze interessate.
- 5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori, in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 6. Non è consentito collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.
- 7. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
- 8. I rifiuti ingombranti non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'Art. 36 del presente regolamento.
- 9. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
- 10. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'Art. 37 del presente regolamento.
- 11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

#### TITOLO 3. RACCOLTA DIFFERENZIATA

# Art. 19. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

- 2. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
- 3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
  - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
  - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
  - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  - conseguimento del recupero di materiali riciclabilie/o energia;
  - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
- 4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
- 5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta.
  - In tal caso, l'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.
- 6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
- 7. È obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti o per l'installazione di punti di aggancio dei sacchetti o mastelli delle singole unità abitative, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

# Art. 20. AMBITO DISCIPLINATO

- 1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
- 2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere rispetto ai contenitori condominiali.
- 3. Al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal Piano industriale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastica e lattine alle frazioni organiche, vetro.
- 4. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Tale divieto è prescritto anche per le attività Commerciali per le quali viene fatto espresso obbligo di conferimento di tutte le frazioni differenziate ivi compreso le frazioni recuperabili.

- 5. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
- 6. Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata, stabilendo la massimizzazione e l'estensione generalizzata della modalità di raccolta "porta a porta" su tutto il territorio: organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro, pile, farmaci, ingombranti, RAEE, indumenti dismessi e accessori di abbigliamento.

# Utenze DOMESTICHE ed uffici Assimilabili ad utenze domestiche (no direzionale)

Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

- ORGANICO
- VERDE
- CARTA E CARTONE E POLIACCOPPIATI CELLULOSICI
- VFTRC
- IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATIINE
- PILE
- FARMACI
- INGOMBRANTI
- R.U. RESIDUO

Servizio presso il Centro Comunale di Raccolta:

- Legno Tessili Metalli Frigoriferi e beni durevoli Ingombranti Raee Oli vegetali e minerali esausti
- batterie al piombo Verde Indumenti.

# **Utenze non DOMESTICHE:**

Attività commerciali e pubblici esercizi:

Le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

- CARTA
- CARTONE
- ORGANICO
- R.U. RESIDUO
- PLASTICA E LATIINE
- VETRO
- PILE

Tali utenze sono autorizzate al conferimento, presso i Centri Comunali di Raccolta, delle seguenti categorie di rifiuto non provenienti dalle aree produttive aziendali:

 Legno - Metalli - Frigoriferi - Ingombranti - Oli vegetali e minerali esausti - batterie al piombo – Indumenti - farmaci

# Attività artigianali e industriali - Centri Direzionali ecc.:

Le attività presenti sul territorio sono servite (a meno di convenzioni specifiche attivabili su richiesta) tramite l'attivazione di servizi di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto assimilabile all'urbano (no di derivazione produttiva):

- CARTA
- CARTONE
- VETRO
- PLASTICA E LATTINE e METALLI
- ORGANICO
- R.U. RESIDUO

Tali utenze sono altresì autorizzate al conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, previa autorizzazione comunale, per i seguenti rifiuti non provenienti dal ciclo produttivo di competenza:

Legno - Metalli - Frigoriferi - Ingombranti - Raee - Oli minerali esausti - batterie al piombo.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

# Art. 21. SISTEMA DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

- 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio comunale con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" secondo il progetto redatto ed appaltato.
- 2. Il metodo comporta l'esposizione dei contenitori di indifferenziato, dell'organico, di carta, del cartone, del vetro e della plastica. Questi dovranno essere esposti dal proprietario singolo o dall'amministratore, laddove nominato, o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
  - I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata.
  - Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) andranno espressamente richieste per iscritto dall'utente al Comune che, per determinate situazioni, potrà prevedere eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.
- 3. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di P.M. e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

- 4. Il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore del servizio.
- 5. E' possibile concordare con il Comune, di intesa con il Gestore del servizio di raccolta, differenti modalità di servizio in caso di particolare necessità.
- 6. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
- 7. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori (per utenze domestiche e non domestiche) in caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori individuali.
- 8. Alle utenze commercial i sono forniti contenitori con idonea capienza secondo la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

# **CALENDARI DI CONFERIMENTO**

In sede di prima applicazione, è previsto il seguente calendario per la raccolta DEI RIFIUTI URBANI di origine "NON DOMESTICA" e "DOMESTICA"

Utenze non domestiche	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Organico		Χ		Х		Х
Carta					Χ	
Cartone	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
Plastica e metalli	Χ		Χ		Χ	
Vetro		Χ		Χ		
Indifferenziato			Χ			

Utenze domestiche	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Organico		Χ		Χ		Х
Carta e cartoni					Χ	
Plastica e metalli	Χ					
Vetro				Х		
Indifferenziato			Χ			

E' consentito, in caso di variazione del quadro esigenziale, apportare modifiche ai calendari di conferimento, previa verifica *tecnico* – *economica*, svolta in contraddittorio con la Società appaltatrice dei servizi di raccolta.

Nel caso in cui tali modifiche non comportino variazioni del **Quadro Economico** oggetto di appalto, le stesse sono considerate come "non sostanziali" anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 67.

#### Art. 22. I CONTENITORI

- 1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.
- 2. I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e, comunque, mantenuti puliti sì da non creare inconvenienti igienici.
- 3. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori in comodato d'uso gratuito all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.

Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al Comune dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso gratuito.

I contenitori posizionati all'esterno della proprietà private / condominiale, dovranno essere riallocati sempre all'interno della proprietà.

- 4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
- 5. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
- 6. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio, in accordo con il comando di P.M. e l'ufficio tecnico del Comune. Ove previsto dal Codice della Strada, l'area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata,
- 7. Nella definizione della collocazione devono essere tenute in conto, oltre le prescrizioni del Codice della Strada, anche le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
- 8. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti

urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori.

Le amministrazioni condominiali o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio per tramite del Comune, che, previa verifica delle condizioni specifiche, provvederà a fornire risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste presente Regolamento e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

- 9. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
- 10. In caso di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per l'allocazione dei contenitori dei rifiuti urbani.
- 11. per le nuove costruzioni, in sede di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. E' fatto divieto al rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta, comunque definiti, per l'esercizio di attività produttive che non prevedano o abbiano previsto idonei spazi, interni alle proprie strutture, ove posizionare i contenitori dei rifiuti.

#### Art. 23. OPERAZIONI DI RACCOLTA

- 1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo tutti i giorni e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 22 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
- 2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da ogni evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
- 3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.
- 4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

# Art. 24. TRASPORTO

- 1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale e di sicurezza;
- 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
  - all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
  - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree appositamente attrezzate (tipo C.C.R.) e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

# Art. 25. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

- 1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
- 2. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

#### Art. 26. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Il Centro di Raccolta Comunale, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani." e s.m.i., è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Presso il Centro possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale, nel rispetto della normativa vigente.

Il conferimento delle tipologie di rifiuto ammesse al C.C.R da parte delle utenze non domestiche sarà necessariamente vincolato alla sottoscrizione preventiva di apposite convenzioni con l'amministrazione comunale e/o il gestore del centro nonché al pagamento della tariffa di conferimento oltre che alla compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.

2. I Centri allestiti o in via di allestimento saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 2009 e ss.mm.ii. e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree che rendano agevole il conferimento da parte delle utenze, massimizzandone al tempo stesso la resa di intercettazione.

3. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, d'intesa con il soggetto gestore dei servizi di Igiene Urbana, in considerazione dei materiali conferiti ma riutilizzabili, potranno essere organizzate, periodicamente, delle giornata per il riutilizzo di alcune categorie merceologiche durante e quali i cittadini interessati potranno acquisire quei beni disponibili che intenderanno riutilizzare esclusivamente per i bisogni personali e familiari.

L'acquisizione dei beni riutilizzabili sarà appositamente regolamentata dal gestore del centro di raccolta di concerto con l'Amministrazione Comunale.

# Art. 27. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

- 1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta.
- 2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze private / condominiale.

Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti nelle immediate vicinanze del proprio accesso negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno delle relative proprietà.

Per gli imballaggi cartacei, i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta;

Gli imballaggi devono essere conferiti piegati, ordinati e possibilmente legati.

Il gestore del servizio opera la raccolta secondo la frequenza del servizio appaltato oppure interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;

#### Art. 28. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

- 1. La raccolta differenziata del vetro avviene con sistemi di raccolta "domiciliare" mediante mastelli e/o bidoni carrellabili in orari e modalità predefiniti.
- 2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze private / condominiali. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
- 3. È fatto tassativo DIVIETO ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro negli eventuali contenitori per i rifiuti indifferenziati nonché in quelli destinati alle sole utenze domestiche;
- 4. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Comunale di raccolta.

#### Art. 29. RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA E LATTINE

- La raccolta differenziata multimateriale degli imballaggi in plastica e di quelli in acciaio e alluminio purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta domiciliari in orari e modalità predefiniti, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta.
- 2. I rifiuti urbani recuperabili in plastica diversi dagli imballaggi, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, potranno essere conferiti al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale ovvero attraverso circuiti dedicati di ritiro organizzati dal gestore.
- 3. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze private / condominiali. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti su area pubblica nelle immediate vicinanze dell'accesso alla proprietà privata / condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno della relativa proprietà privata / condominio.
- 4. Potranno inoltre essere avviate, parallelamente alle raccolte domiciliari, altre raccolte delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangia lattine.
- 5. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.
- 6. È fatto tassativo DIVIETO ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

#### Art. 30. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

- 1. È cura del soggetto che opera nell'ambito dei servizi manutentivi, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti. Tale rifiuto dovrà essere idoneamente stoccato in aree di prossimità per la successiva raccolta.
- 2. La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche o private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
  - mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. Cent ro Comuna le di Raccolta) a titolo gratuito;
  - ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.
- 3. Possono essere attivati servizi di raccolta "domiciliare" circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.
- 4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche non compostabili, inerti, ecc.
- 5. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
- 6. La frazione verde e le ramaglie non possono essere bruciate.
- 7. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co- compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti legnose della frazione verde (potature, tronchi, ramaglie).

# Art. 31. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

- 1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale e animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto dei rifiuti.
- 2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
  - frazione umida derivante da utenze domestiche;
  - frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
  - frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
  - frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
  - frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende dicatering).

- 3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione umida i rifiuti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009. L'articolo 3 del regolamento 1069/2009/CE definisce i SOA come corpi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni
- 4. La raccolta differenziata dell'umido avviene con sistemi di raccolta "porta a porta" in orari e modalità predefiniti.
- 5. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze private / condominiali. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti nelle aree di prossimità degli accessi alle aree private / condominiali negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno delle relative proprietà.
- 6. La raccolta "porta a porta" è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.
- 7. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori, richiusa insacchetti biodegradabili e compostabili, deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
- 8. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche è indicata nel progetto di servizi oggetto di appalto. La frequenza di raccolta presso le utenze non domestiche può essere eventualmente incrementata, rispetto al programma di servizi oggetto di appalto, su richiesta dell'utenza se emergono ragioni oggettive che ne rendono necessario l'aumento. In tal caso il Comune potrà richiedere a tali utenze il pagamento dei costi suppletivi derivanti da tale aumento delle frequenze standard di raccolta.
- 9. Per la raccolta della frazione umida dalle utenze specifiche, il Comune sentito il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
- 10. È fatto divieto assoluto utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle ufficialmente indicate e conferire la frazione umida sfusa negli appositi contenitori.
- 11. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (D.Lgs 75/2010 e ss.mm.ii.), da sola o in miscela per un co- compostaggio.

### Art. 32. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

- 1. In relazione a quanto previsto nel D.Lgs del 20 Novembre 2008, n.188 e ss.mm.ii, le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
  - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
  - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;

- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile Alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

devono essere consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero conferiti in raccolta differenziata presso il CCR (solo utenze domestiche e/o comunque quelle non derivanti da attività produttiva).

- 2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita o in prossimità dello stesso, un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.
  - Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
- 3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'artico lo 2 del D.Lgs 1 88/2008 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente ed alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata nonché il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori;
- 4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
- 5. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

#### Art. 33. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

- 1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati, di sola provenienza domestica, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati nei luoghi appositamente individuati dall'Ente in accordo con il gestore del servizio.
  - E' previsto che la raccolta possa avvenire anche presso il C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta)

#### Art. 34. RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

- 1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale;
  - A tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto.

- 2. Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
- 3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

#### Art.35. ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

- 1. Possono essere attivati dal gestore, di comune accordo con l'Amministrazione comunale, servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
- 2. Oltre ai conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R), possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
  - Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
- 3. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro Comunale di Raccolta o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero, con priorità per gli stabilimenti di recupero o stoccaggio autorizzati ubicati nel territorio del Comune di San Severo o, in subordine, nell'ambito ottimale territoriale di appartenenza, dovendo essere perseguito l'obiettivo di massima riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività logistiche.
- 4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto assoluto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi ovvero in modalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento.

#### Art. 36. RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'Art. 6, di norma possono essere:
  - conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro Comunale di Raccolta separati nelle diverse frazioni merceologiche;
  - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
  - raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dal Comune di intesa con il gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;
  - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di

tipologia equivalente. Il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e ss.mm.ii.

- I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e ss.mm.ii., ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti, secondo le modalità di cui al punto 1.
- 3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1 il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

#### Art. 37. RIFIUTI INERTI

- 1. È fatto assoluto divieto depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 2. È fatto assoluto divieto depositare all'esterno dell'area di cantiere ovvero in aree non recintate e controllate le macerie provenienti da lavori edili indipendentemente dalla loro quantità.

#### Art. 38. RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

- 1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 5 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 1 79 e ss.mm.ii.
- 2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
- 3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
- 4. Al Responsabile del servizio del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma I, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
- 5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del servizio del cimitero.
- 6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

#### Art. 39. ATTVITÀ NON CONTINUATIVE

- 1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, per eventuali manifestazioni, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, alfine di attivare i servizi di raccolta relativi.
- 2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta devono privilegiare forme di conferimento differenziato almeno per l'umido, la carta, il vetro, gli imballaggi in plastica e le lattine;

#### Art. 40. PESATA DEI RIFIUTI URBANI

- 1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 1 52/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
- 2. Il gestore del servizio può effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
- 3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di accertare la regolarità delle operazioni di pesatura dei rifiuti.
- 4. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione dell'Amministrazione e degli Enti che ne facciano richiesta.

#### Art. 41. TIPOLOGIA RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI

- 1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto, sull'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
  - Utenze domestiche: raccolta "porta a porta";
  - Utenze non domestiche Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi: raccolta "domiciliare".
- 2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative proprietà / pertinenze condominiali. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti nelle immediate vicinanze degli accessi alla proprietà privata / condominio negli orari stabiliti dal gestore del servizio e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
- 3. È fatto divieto assoluto utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle ufficialmente indicate nel presente Regolamento e nel capitolato dei servizi di raccolta.

#### Art. 42. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI E ASSIMILATI

- 1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
- 2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.

- 3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.
- 4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- 5. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti, nonché contenitori sottopressione materiali esplodenti;
- 6. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
- 7. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 8. E' vietato, nel caso dei contenitori installati nell'ambito di isole ecologiche (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
- 9. Oltre a quanto sopra stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
  - Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - Rifiuti specialiinerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
  - Rifiuti urbani pericolosi;
  - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
  - beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 65/2010 e ss.mm.ii;
  - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

## TITOLO 4. ALTRISERVIZIACCESSORI

#### Art. 43. DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI

- 10. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:
  - spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
  - lavaggio stradale, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle;
  - diserbostradale;
  - pulizia caditoie;
  - svuotamento dei cestini;
  - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
  - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del

produttore o detentore dei rifiuti;

- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni; pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali; raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta frazione verde e foglie; raccolta deiezioni animali;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;

#### Art. 44. ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI

- 1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di progettazione e conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
  - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
  - definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
  - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
  - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
- L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al DLgs. n. 1 52/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
- 3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
  - le strade e le piazze compresi i marciapiedi, le aiuole, le alberature stradali classificate come comunali;
  - le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
  - le aree di interesse culturale di pertinenza comunale;
  - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
  - le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
- 4. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le

modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

- 5. L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.
- 6. È fatto assoluto divieto il danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 45. SPAZZAMENTO STRADALE

- 1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione in modo tale da evitare disservizi e/o problemi alla circolazione stradale.
  - Le aree spazzate sono individuate dal Comune, secondo il progetto dei servizi, in accordo con il soggetto appaltatore.
- 2. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite anche in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
- 3. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
- 4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazza mento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
  - L'ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro pre-notturni o notturni.

## Art. 46. LAVAGGIO STRADE

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale dispone, attraverso il progetto dei servizi, le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

#### Art. 47. DISERBO STRADALE

1. E' parte integrante del servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti

cresciute spontaneamente nelle strade lungo i bordi dei marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle zone interessate.

- Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio.
   Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.
- 3. **E' fatto obbligo** ai proprietari di immobili preservare, con riserva di eventuali sanzioni,il perimetro esterno degli stessi, confinante con le aree e strade pubbliche, dalla presenza di erbe infestanti e spontanee.

#### Art. 48. CESTINI STRADALI

- 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico l'Amministrazione Comunale per tramite del soggetto gestore provvede ad installare appositi cestini porta rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
- 2. È fatto divieto assoluto di:
  - introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
  - danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta rifiuti;
  - eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
- 3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune che indica, al gestore del servizio, la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
- 4. Il soggetto gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

#### Art. 49. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

- 1. Ai sensi dell'192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per Legge e quelle di cui al presente Regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.
- Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia dei canali irrigui, la cui raccolta e smaltimento rimane a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

4. In caso di inadempienza di quest'ultimi, la rimozione degli stessi può essere effettuata dall'ente gestore del servizio come prestazione occasionale con oneri da porre a carico dell'Ente di competenza.

#### Art. 50. PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

- 1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 2. Gli operatori dei mercati sono obbligati a conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida. E' fatto divieto assoluto di conferire fuori dagli orari programmati ed in difformità dal presente regolamento e dal gestore dei servizi integrati di igiene urbana.
- 3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
- 4. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, provvede al servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
- 5. L'Amministrazione esercita, tramite il comando di P.M., idonea attività di sorveglianza sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti i mercati ambulanti associando, d'intesa con il soggetto gestore dei servizi, un'opportuna azione di informazione;
- 6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.
  - Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.
- 7. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
- 8. In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
  - Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti,

compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.

I soggetti autorizzati, in quanto responsabili dell'evento / manifestazione, sono comunque obbligati a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti;

#### Art. 51. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

- 1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
  - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
  - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - resti di fiori inseriti nel cofano;
  - resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
- 3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Essi devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

- 4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
- 5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

- 6. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
  - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smuratura e similari;
  - altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

7. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

#### Art. 52. DEIEZIONI ANIMALI

- 1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei cestini stradali.
  - Per ogni animale detenuto è garantito il conferimento delle deiezioni nella misura massima di 2 Kg/mese (misura indicativa) al di sopra della quale misura il conferimento è posto a carico del proprietario.
- 2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono obbligati ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di pubblico accesso.
- 3. Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario o altri organi all'uopo competenti.
- 4. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese.
- 5. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, è tenuto al ripristino e pulizia dello spazio pubblico interessato. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito dei costi sostenuti per il ripristino del sito al responsabile dell'inosservanza;

#### Art. 53. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

- 1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici ritrovati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 2. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.lgs. n. 508/1992 e ss.mm.ii. seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

#### Art. 54. AREE DI SOSTA TEMPORANEA

- 1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea (ivi compreso quelle destinate all'ospitalità delle Comunità extra Nazionali), viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
- 2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti la pulizia delle stesse dovrà essere assicurata dai soggetti occupanti i quali vi dovranno provvedere secondo le

normative vigenti.

#### TITOLO 5.OBBLIGHIE DIVIETI

#### Art. 55. DIVIETI

- 1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.
- 2. È comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
- 3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
- 4. È vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
- 5. Oltre quanto sopra riportato, sono specificatamente vietati e soggetti a sanzione amministrativa (fatto salvo i profili di responsabilità penale):
  - l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
  - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
  - l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio
  - l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
  - l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
  - l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti; i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
  - il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
  - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
  - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
  - il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
  - la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;

- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

## Art. 56. OBBLIGHI DEI PRODUTIORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
  - Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
- 4. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
- 5. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
- Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
  - I contenitori di origine condominiale devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
- 7. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, in quanto responsabili della gestione delle aree spazi affidati, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

#### Art. 57. OBBLIGHI DEI PRODUTIORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel

rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### Art. 58. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materia li, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle Aree circostanti.

Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

## Art. 59. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

 I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili sono obbligati a provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata o assegnata in concessione indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Nel caso in cui l'assegnazione riguardi una postazione di vendita con somministrazione di bevande o alimenti al banco, il gestore è tenuto sia ad effettuare la raccolta dei rifiuti e la pulizia dell'area compresa in un raggio di 10 metri dal punto di ubicazione della postazione di vendita, sia a posizionare in prossimità della stessa un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti prodotti dai clienti, alla cui fornitura potrà anche, su richiesta dell'interessato, provvedere il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti.

Il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

# Art. 60. PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI E DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI ALLE POSTAZIONI DI RACCOLTA STRADALI

- 1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
  - Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti nonché patologie varie.
- 2. Il Comune non risponde dell'eventuale trasferimento, all'interno di proprietà

private, di rifiuti abbandonati sulla pavimentazione pubblica in prossimità di nodi stradali a seguito dell'azione degli agenti atmosferici o di animali randagi.

Resta fermo, tuttavia, che il Comune, tramite il gestore del servizio, adotta tutti i più opportuni provvedimenti tecnici per ridurre al minimo la probabilità che si verifichino simili eventi.

#### Art.61. RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

- 1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
  - scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
  - scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
  - scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
  - accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
  - sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
- 2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
- 3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
- 4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopra descritte.
- 5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).
- 6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comuna le che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
  - I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
- 7. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed

eventualmente al giudice di merito.

- 8. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, e procederà come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
- 9. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio, per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi eventuali limiti di natura economica e gestionale, all'intervento in emergenza, con diritto di rivalsa, per:
  - messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
  - asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
- 10. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L, o dalle Forze di Polizia, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
- 11. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
  - intimare alla proprietà lo sgombero;
  - procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

#### TITOLO 6. NORME FINALI

#### Art. 62. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

- 1. In considerazione di quanto previsto art.191 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, in coordinamento con gli Organi di Governo Territoriale (Prefettura) e nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2. Dette ordinanze sono comunicate, per tramite dell'Ufficio Territoriale di Governo, al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità oltre che al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione.
  - Esse hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 3, indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

#### Art. 63. CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su

- tutte le attività di gestione dei rifiuti.
- 2. Il gestore del servizio è tenuto ad attivare la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
- 3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari delle A.S.L. ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legislazione Regionale nonché agli ispettori Ambientali specificatamente abilitati, scelti e nominati tra il personale in organico all'appaltatore dei servizi di igiene ambientale.
  - Ove necessario, previa specifica convenzione, l'attribuzione può essere fatta anche al personale di altre associazioni e/o organizzazioni preposte alla vigilanza.
- 4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, con il coordinamento delle Forze di Polizia e nel rispetto di quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di Legge e/o Regolamentari, nonché alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### Art. 64. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa stata le e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

#### Art. 65. SANZIONI

- 1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e ss.mm.ii., nell'ambito dei limiti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
- 2. tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle relative all'abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 3. Le violazioni sott'elencate sono punite, salvo che il fatto non presenti ulteriori profili di illiceità) con la sanzione amministrativa pecuniaria compressa tra un valore minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 1000 (con pagamento in misura ridotta ai sensi di legge);
  - Le sanzioni sottoelencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

1	TIPO DI VIOLAZIONE  Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi		SANZION 50	500
	di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso		50	300
2	Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti:			
		-mancata chiusura del coperchio	50	500
		-spostamento dagli appositi spazi delimitati;	50	500
		-affissione non autorizzata di manifestie volantini	50	500
3	posizionamento dei carrellati su aree a vista e/o prospicienti la pubblica via al	-verniciatura e scritte imbrattanti;	50	500
5	di fuori dei giorni e orari prestabiliti per il conferimento			
4	Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di :			
		-conferimento, raccolta e trasporto rifiuti	50	500
_		-pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche	50	500
5	Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali		50	500
	Gettare, abbandonare, versare o depositare abusivamente sulle aree			500
6	pubbliche e private soggette a uso pubblico di tutto il territorio Comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido e liquido, anche se rinchiuso in		50	
ь	sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici		50	
	acquee, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.			
7	insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a		50	500
′	seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali		30	
8	Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta			500
	rifiuti stradali di:	-rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;	50	500
		-rifiuti liquidi e fanghi;	50	500
		-rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente	50	500
		esplo sivi e -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da		500
		poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai	50	500
		mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto: -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate	50	500
		protezioni: -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione		
		e	50	500
		-rifiuti ingombranti;	50	500
		-rifiuti elettrici ed elettronici	50	500
		-rifiuti di imballaggi seconda ri e terziari;	50	500
		-rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione	50	500
	Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra			500
9	le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e		50	
	contenitori della raccolta differenziata .			
10	Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle		50	500
	suddette frazioni.			
11	Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazio organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani,		50	500
	senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti		50	
	Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei			500
12	punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla		50	
	raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata  Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente			500
13	regolamento, relativamente all'assimilaz ione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti		50	300
	urbani Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel			500
14	presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non		50	
	pericolosi ai rifiuti urbani Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al			500
15	pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui		50	200
	all'allegato del presente regolamento  Mancato rispetto dei divieti e delle modalità diconferimento, stabilite nel			500
16	presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di		50	200
17	imballaggio secondario e terziario  Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente			
	regolamento, relativamente a:	roope to dei sifiuti ust sei seise te		500
		-raccolta dei rifiuti urbani pericolosi raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed	50	500
		elettroniche	50	500
18	Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali			
19	M ancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico			
	della frazione organica.  M ancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle			
20	mo dalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l' are ecologica comunale			
21	Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le			
22	eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole.  Mancata rimo zione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico			
23	Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle			
24	acque Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie			
25	frazioni Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari			
	alla			
26	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o_utilizzate per:	-esercizi commerciali;	50	500
		-esercizi stagionali svolti all'aperto	50	500
		-manifestazioni;	50	500
		-spettacoli itineranti;	50	500
		-soste temporanee;	50	500
		-carico e scarico merci;	50	500
		-parcheggi;	50	500
			50 50	500 500
27	M ancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate.	-parcheggi;		

- 4. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità di singoli condomini, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.
- 5. Nel caso di reiterazione della violazione della norma del regolamento, la sanzione verrà raddoppiata.
- 6. Qualora l'illecito amministrativo risulti a carico di una attività commerciale/ produttiva oltre ad essere applicata la sanzione editale sarà applicata, in caso di recidiva dell'illecito nell'arco di un trimestre la sospensione dell'attività commerciale per un periodo pari a gg. 3 lavorativi.

#### Art. 66. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito informatico dell'Ente, nella Sezione "Albo Pretorio" ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla notificazione alla cittadinanza mediante affissione pubblica.

Dalla stessa data vengono abrogate tutte le altre norme incompatibili contenute in precedenti Regolamenti comunali o altri atti, comunque denominati, aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste dalla legge."

## Art. 67. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

- 1. Sono ammesse variazioni operative **non sostanziali inerenti la mera organizzazione gestionale effettuate dall'Ente comunale al fine di** migliorare il servizi per adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza di sistema.
  - Tali variazioni in relazione della loro natura saranno assentite attraverso Delibera di Giunta specificatamente delegata a tale scopo.
- 2. Eventuali **variazioni sostanziali** del servizio saranno assentiti attraverso Delibera di Consiglio Comunale.

Salvo maggiori indicazioni, sono considerate modifiche sostanziali, ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti,<sup>1</sup> quelle in grado di alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

#### Art. 68. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- 1. I cittadini partecipano al controllo di qualità sulla gestione dei Rifiuti Urbani e al miglioramento dei servizi attraverso le seguenti modalità:
  - Segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento all'Assessore

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 106 del dlgs 50/2016

Comunale all'Ambiente;

- Proposte di modifiche regolamentari motivate, formulate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizione dello Statuto Comunale.

# TITOLO 7 - ALLEGATO A. REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E OUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

## Sez. 1 CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'ASSIMILAZIONE

*I rifiuti speciali non pericolosi* per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento emanato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 195 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 152/2006, devono:

- 1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi" del presente Regolamento;
- 2. avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- 3. essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 "Criteri quantitativi generali" del presente Regolamento;
- 4. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 65% della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
- 5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
- 6. i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
- 7. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.1 98, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente documento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale ai criteri quantitativi generali indicati **all'art. 3 del presente Regolamento**, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

#### Sez. II CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco e identificati univocamente dal relativo codice CER, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i criteri quantitativi generali, di cui all'art. 3

#### Sez. III CRITERI QUANTITATIVI GENERALI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i **limiti quantitativi** per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi", non dovranno superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sottoelencate:

	CATEGORIE DI ATIIVITÀ PRODUTIIVA EX ALL.1DEL D.P.R.N. 158/99	Kg/mq anno compl.vi	RU residuo indifferenziato Kg/mq anno compl.vi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	4
2	Cinematografi e teatri	5	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	7,5	5
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	10	4
5	Stabilimenti balneari	7,5	3
6	Esposizioni, autosaloni	5	4,5
7	Alberghi con ristorante	17,5	7
8	Alberghi senza ristorante	10	4
9	Case di cura e riposo	20	8
10	Ospedali	22,5	9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	15	6
12	Banche ed istituti di credito	7,5	3
13	Negoziabbigliamento,calzature,libreria,cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	15	9
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	17,5	10
15	Negozi particolari quali filatelie, tende cappelli e ombrelli, antiquariato	10	4
16	Banchi di mercato beni durevoli	20	18
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, estetista	17,5	15
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, elettricista	12,5	15,5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	15	15
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25	25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	20	15
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	82,5	35
23	Mense, birrerie, Hamburgherie	62,5	25
24	Bar, caffè, pasticcerie	65	26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	37,5	17,5
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	32,5	13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	87,5	35
28	Ipermercati di generi misti	35	14
29	Banchi di mercato genere alimentari	95	38
30	Discoteche, night club	17,5	7
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro- industriali)	80	30

il Comune di San Severo opera attività di monitoraggio e di verifica, anche

eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

#### **NORME FINALI**

Per quanto attiene le sanzioni e gli sgravi, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Comunale in materia di tributi